

5. Quinto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura per non aver correttamente determinato l'importo dell'eventuale aiuto di Stato illegittimo e incompatibile derivante dalla misura 4.

⁽¹⁾ GU 2018 L 28, pag. 25.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg / EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska)

(Causa T-259/18)

(2018/C 221/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Germania).

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo «Unifoska» — Domanda di registrazione n. 015017841

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 febbraio 2018, procedimento R 1503/2017-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata e rinviare il caso all'EUIPO per un riesame;

oppure

— riformare la decisione impugnata dichiarando che non sussistono impedimenti relativi alla registrazione del marchio dell'Unione europea «Unifoska» per tutti i prodotti della classe 1 e che il marchio deve essere registrato;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001;

— Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto.
